

Giovanna Maria Sciuto\*

*Alla ricerca dell'umanità del diritto civile. Prime riflessioni sul caso della Francia tra Sette e Ottocento.*

#### ABSTRACT

This research marks the initial stage of an itinerary exploring the concept of 'humanity of law' in the civil law reflection of liberal Europe. The appeal to humanity, a common theme in the discourses of criminal and international lawyers, is less frequently found in the more traditional realm of civil law. This work aims to share initial reflections on this minor resonance, starting from the French civil law literature of the 18th and 19th centuries, with reference to certain categories of 'fragile' subjects.

#### KEYWORDS

'fragile' subjects, humanity of law, French civil law, judicial interdiction, European legal history.

#### INDICE

1. Tra umanità e umanizzazione del diritto. 2. Soggetti deboli o 'disumani'? 3. Disposizioni più favorevoli all'umanità. 4. Medici e alienisti.

#### 1. Tra umanità e umanizzazione del diritto.

Quando il grande interprete della società francese Honoré de Balzac, nei primi anni Trenta dell'Ottocento, progettava la sua *Comédie Humaine*, aveva in mente – com'è noto – di intrecciare e collocare in una cornice unitaria personaggi e accadimenti nuovi con quelli già narrati nei numerosi racconti e romanzi editi, per offrire un quadro completo dei costumi e delle idee della Francia del suo tempo, dal primo Impero alla monarchia di Luigi Filippo. Questa monumentale opera intendeva rappresentare storie, persone, idee, sentimenti, all'interno di un 'sistema' nel quale erano messe a confronto, a dire dello stesso autore, *umanità e animalità*<sup>1</sup>: così come in natura, i comportamenti degli individui venivano osservati all'interno del proprio ambiente al fine di valutarne le reciproche interazioni.

In linea con questo ambizioso disegno, nel ciclo *Scènes de la vie privée* viene studiata la società a partire dal suo nucleo-base, la famiglia, con un particolare accento sui risvolti tecnico-giuridici della vita quotidiana. Ed è qui che trova la sua collocazione un breve romanzo, *L'interdiction*, che narra il procedimento di interdizione avviato dalla marchesa d'Espard ai danni del marito a causa della dissipazione apparentemente immotivata del suo ingente patrimonio. Attraverso le verità ricercate e svelate grazie all'interrogatorio condotto con grande maestria dall'irreprensibile e "perspicace" giudice Popinot<sup>2</sup>, il nostro autore racconta, con la consueta sottile ironia, calcoli, vendette, passioni

\* Ricercatrice a tempo determinato in 'storia del diritto' presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, e-mail: [giovannamaria.sciuto@unime.it](mailto:giovannamaria.sciuto@unime.it)

<sup>1</sup> "[...] cette idées vint d'une comparaison entre l'Humanité et l'Animalité": la citazione, tratta dalla prima edizione delle opere di Balzac raccolte in 16 volumi nel 1841, si legge in Vachon 1993: 52.

<sup>2</sup> Da conoscitore dei meccanismi processuali ma anche da sapiente osservatore della natura umana, Balzac dipinge in poche battute non solo la delicatezza del compito del giudice nella fase istruttoria del procedimento in questione, ma

ALLA RICERCA DELL'UMANITÀ DEL DIRITTO CIVILE.

PRIME RIFLESSIONI SUL CASO DELLA FRANCIA TRA SETTE E OTTOCENTO.

ma anche valori, onore, nobiltà d'animo dei personaggi coinvolti nella vicenda. Secondo il suo intento, finisce così col mettere in luce vizi e virtù della società parigina dell'epoca e rappresentare in un gustoso affresco quell'*humanité* che è la protagonista di tutte le sue opere.

Queste dense pagine sono particolarmente suggestive e stimolano riflessioni ulteriori proprio a partire dall'istituto dell'interdizione. L'istituto, con i profondi mutamenti che l'hanno investito nel corso della sua lunga esistenza, si offre in particolare ancora oggi come valida prospettiva sia per osservare quell'*umanità* dalla precisa fisionomia storica sapientemente descritta da Balzac, sia per ragionare sul processo di *umanizzazione* del diritto che quella stessa *umanità* ha avviato tra Sette e Ottocento.

Traendo spunto dal racconto balzachiano, la presente ricerca nasce come prima tappa di un itinerario ancora tutto da percorrere sul dispiegamento del concetto di 'umanità del diritto' nella riflessione giuridica dell'Europa liberale. Nella stagione delle Carte dei diritti, che è anche l'età dei Codici, la sensibilità *umanitaria* – come ha mostrato la più recente e avvertita storiografia – emerge con una inedita frequenza in ambito penalistico e internazionalistico, mentre pare meno evidente nel diritto privato.

I dibattiti sull'umanità della pena, del procedimento penale o del trattamento dell'imputato, infatti, informano e definiscono la riflessione dei giuristi tardo settecenteschi che si occupano della questione criminale<sup>3</sup>. Per limitarci ai nomi più noti, Cesare Beccaria, considerato un pioniere per aver favorito l'ingresso del concetto di 'diritti umani' nella lingua italiana<sup>4</sup>, nel suo celebre *Dei delitti e delle pene* fa appello "a chi sostiene gl'interessi dell'umanità"<sup>5</sup>, e nell'intento di ispirare "leggi più conformi ai bisogni" della stessa, auspica "pene più dolci", svincolate dall'"arbitrio e dall'opinione"<sup>6</sup>.

L'"umanità", dal giurista fatta coincidere con la "compassione"<sup>7</sup>, è definita ora "docile"<sup>8</sup>, ora "felice"<sup>9</sup>, ora "misera"<sup>10</sup>. Più tardi, nel 1777, Voltaire pubblica il *Prix de la justice et de l'humanité*<sup>11</sup> per esporre, in sintonia con Beccaria, il suo piano di una legislazione penale volta a garantire pene proporzionate ai crimini commessi, e spiega già nella prima nota del testo la stretta e necessaria connessione tra *humanité* e *justice*<sup>12</sup>.

Ancora il tema ricorre nei lavori dei rappresentanti dell'illuminismo napoletano: Gaetano Filangieri nella sua *Scienza della legislazione* evoca proprio l'umanità in contrapposizione "a' delitti", per accostarla invece alla "vera sapienza", alla "giustizia" e alla "prudenza"<sup>13</sup>. Nel solco di tale pensiero, Francesco Maria Pagano giustappone la "ferocia delle leggi" che prevedono la tortura all'"umanità" e alla "dolcezza de' costumi" che, mutando la sensibilità dei giudici, ne hanno mitigato

---

anche l'arguzia con cui il protagonista della sua storia lo svolge. Gli fa dire infatti "Se son giudice, sono anche uomo, e posso sbagliare. Considerate gli obblighi che mi impone la legge, le indagini rigorose che essa esige quando si tratta di pronunciare l'interdizione di un padre di famiglia nel pieno vigore degli anni". Intuendo il pensiero dei personaggi presenti sulla scena, l'autore commenta: "L'uomo ridicolo diventava un giudice perspicace. La sua attenzione a valutare il salottino ora si spiegava: era partito dall'elefante dorato che sosteneva la pendola per indagare quel lusso, ed era arrivato a leggere in fondo al cuore di quella donna". Balzac 1997 [1836]: 87.

<sup>3</sup> Questi temi, oggetto di dibattito a partire dal Settecento, come evidenzia Loredana Halperin, sono già presenti nei lavori dei secoli precedenti, alla ricerca di un equilibrio tra umanità e repressione. Garlati 2017: 12-27. Sulla Commedia Umana e le sue numerose commessioni con il diritto si vedano Guizzi 2020; Pace Gravina 2021; Chiodi 2021.

<sup>4</sup> Audegean 2021: 163.

<sup>5</sup> Beccaria 1809 [1764]: 18.

<sup>6</sup> Ivi: 141.

<sup>7</sup> Ivi: 114.

<sup>8</sup> Ivi: 66.

<sup>9</sup> Ivi: 112.

<sup>10</sup> Ivi: 160.

<sup>11</sup> Il lavoro appare per la prima volta nella *Gazette de Berne*, n. XIV, il 15 febbraio del 1777.

<sup>12</sup> "Il ne faut pas entendre ici par *humanité humanum genus*, la nature humaine, le genre humain. *Homo sum humani nihil a me alienum puto*, car on ne donne pas un prix au genre humain, à la nature humaine, mais à l'ame la plus humaine, la plus sensible qui aura joint le plus de justice à cette vertu". Voltaire 1778: 1 (il corsivo è dell'autore).

<sup>13</sup> Filangieri 1783 [1780]: 34.

la portata fino a renderla desueta, e interpreta questo processo come una vera e propria rinascita culturale europea<sup>14</sup>.

Anche tra gli studiosi del nascente diritto internazionale, stretti da un lato dall'esigenza di affrancarsi dal diritto naturale, ma dall'altro ancora radicati "in una tradizione culturale comune intimamente cristiana"<sup>15</sup>, le discussioni sull'umanità, la sua storia e i suoi diritti hanno una primaria funzione per immaginare e legittimare la nuova comunità internazionale e le sue regole.

Esemplificativa a tal proposito è l'opera del giurista belga Francois Laurent, noto per i suoi studi sul diritto civile, ma autore anche di un corposo lavoro sul diritto internazionale<sup>16</sup>, i cui primi tre volumi sono pubblicati a Gand nel 1850 con il titolo *Histoire du droit des gens et des relations internationales*. A partire dal quarto volume, nel 1855, l'autore decide di modificarne l'intestazione e di optare per il più ampio *Études sur l'histoire de l'humanité*. Poche parole, contenute nell'*avant-prôpos* del quarto tomo, rivelano l'idea di fondo che giustifica il cambiamento: "c'est n'est pas une histoire du droit de gens proprement dit que je me suis proposé d'écrire, mais plutôt l'histoire de l'humanité considérée au point de vue du progrès qu'elle accomplit vers l'unité"<sup>17</sup>. Ed ancora, è degno di menzione Eugène Cauchy che, discutendo di diritto di guerra, fonda il rispetto della proprietà privata, sia in mare che in terra, come obbedienza a un sentimento di umanità, a un dovere di carità cristiana e a una rigorosa e immutabile regola di giustizia<sup>18</sup>. Già nei primi decenni dell'Ottocento anche Theodor von Schmalz aveva definito la proprietà "il più importante di tutti gli acquisiti diritti degli uomini, perché ogni sviluppo dell'umanità dipende da esso"<sup>19</sup> e nei rapporti tra i popoli si appellava proprio all'umanità che, insieme a sincerità e nobiltà d'animo, "mentre ci procacciano necessariamente stima e gloria, proteggono noi medesimi, essendo utili ad altri"<sup>20</sup>.

Se dunque il tema dell'umanità è ampiamente frequentato dai giuristi penalisti e internazionalisti e dalla relativa storiografia, meno studiata è invece la ricorrenza di una simile istanza nell'ambito più tradizionale del diritto civile.

L'intento di questo lavoro è condividere prime riflessioni sulla portata di questa risonanza che appare minore, e di farlo a partire dalla letteratura civilistica francese, con riferimento ai soggetti che la dottrina contemporanea definisce, con una certa ambigua continuità con il passato, 'fragili', e che con più varietà i testi sette-ottocenteschi connotano nel segno di antiche classificazioni per la loro strutturale *infirmas, debilitas, imbecillitas* o, appunto, *fragilitas*<sup>21</sup>.

## 2. Soggetti deboli o 'disumani'?

L'istituto a partire dal quale si svolge quest'indagine, l'interdizione giudiziale, fin dalle sue antiche origini ha ad oggetto proprio tali categorie, ma nei rimaneggiamenti ottocenteschi viene aggiornato e assume una nuova fisionomia che lo rende riconoscibile negli anni a venire.

Pur interessato da profonde trasformazioni, sopravvive in molti paesi europei anche oggi, ma da tempo suscita accese polemiche proprio per la sua manifesta 'poca umanità', riflesso di "un clima

<sup>14</sup> Pagano 1787: 153: "Ma l'umanità e la dolcezza de' costumi, che colla cultura nell'Europa rinacque, fecero con orrore a' giudici soscrivere i decreti di tortura. I costumi emendano talora la ferocia delle leggi, come altre volte ne corrompono la finalità. L'uso della tortura a poco a poco si abolì, l'*arbitramento* degli indizi prese il luogo di quella".

<sup>15</sup> Nuzzo 2009: 1311-1381, in part. 1311. Più ampiamente v. anche Nuzzo, *Vec* 2012: IX-XVI.

<sup>16</sup> Su Laurent e le figure chiave della scuola belga, cfr. Koskeniemi 2005: 12-19 e 39-41.

<sup>17</sup> Laurent 1855: V. Va ricordato che la consapevolezza che questo cambiamento possa disorientare i lettori, soprattutto quanti possiedono i tre libri già in circolazione, lo induce tuttavia a mantenere il titolo primitivo e ad affiancarvi quello definitivo.

<sup>18</sup> Cauchy 1866: 81-82. Su queste argomentazioni vedi di recente, Fugazza 2014: 26.

<sup>19</sup> Schmalz 1821 [1817]: 14.

<sup>20</sup> Ivi: 18. È il caso di ricordare che tra Settecento e Ottocento l'argomento del rispetto dell'umanità è centrale anche nel dibattito sull'abolizione della tratta atlantica e della schiavitù. Sul tema si rimanda a Storti 2020.

<sup>21</sup> Per un orientamento storico-giuridico su tali categorie si vedano almeno Pace Gravina 2000; Graziosi 2002; Martin 2005; Mosconi 2011; Colao 2019; Del Bagno 2021; Garlati 2024.

ALLA RICERCA DELL'UMANITÀ DEL DIRITTO CIVILE.

PRIME RIFLESSIONI SUL CASO DELLA FRANCIA TRA SETTE E OTTOCENTO.

culturale non insensibile a considerare i ‘malati di mente’ individui ‘disumani’<sup>22</sup>. Con grande enfasi è stato tacciato di essere “nicchia-pattumiera” adatta a raccogliere gli scarti delle inefficienze del servizio psichiatrico<sup>23</sup>; strumento soffocante, limitativo poiché provoca un “effetto ingessamento”<sup>24</sup> con i pesanti e rigidi vincoli che ne conseguono. Ne sono state denunciate l’eccessiva rigidità e l’inadeguatezza<sup>25</sup>. Mettendone in luce l’ipocrisia, è stato poi definito “trappola giuridica” in quanto svolge il “doppio (ambiguo) compito: da un lato di ‘proteggere’ l’incapace, dall’altro di tutelare le esigenze del traffico giuridico dal ‘pericolo’ e dall’elemento di disordine che egli rappresenta”<sup>26</sup>. Nel muovergli anche il rimprovero del “costo umano e sociale del tutto sproporzionato” rispetto ai benefici che vuole conseguire, in un mondo che tende primariamente “ad assicurare una regolare circolazione di beni patrimoniali”, si è rimarcato infine che “la protezione dell’incapace è solo riflessa e secondaria”<sup>27</sup>.

In effetti l’istituto priva i soggetti interdetti di ogni prerogativa in modo pressoché definitivo: li isola, li chiude in una prigione immaginaria senza speranze di uscita o di evasione, li condanna a una ‘morte civile’, li esclude dal mondo. Dinanzi a un ordinamento giuridico che sembra quasi cieco nei confronti di questi individui fragili, viene spontaneo auspicare, raccogliendo le ricche suggestioni di Tommaso Greco, “che il diritto si accorga di coloro che non vede, e si decida finalmente a includere il debole”<sup>28</sup>.

Non stupisce perciò che ormai da alcuni decenni si studino soluzioni più flessibili, con l’auspicio che siano plasmate per proteggere, per aiutare, per prendersi cura della *persona* e che appaiano perciò più ‘umane’. Da più parti – laddove resta in vigore – si invoca da tempo un superamento definitivo dell’antico istituto, come è già avvenuto ad esempio in Austria e in Germania e più di recente in Spagna<sup>29</sup>.

In Italia si è guardato in tal senso con favore all’amministrazione di sostegno, introdotta nel 2004<sup>30</sup> – con notevole ritardo rispetto agli altri ordinamenti europei<sup>31</sup> – perché, a dispetto dell’interdizione, è considerata ‘un abito cucito su misura’ capace di rispondere, grazie alla sua natura duttile e versatile<sup>32</sup>, alle reali e concrete esigenze del *soggetto debole*. Ma anche qui, lo stesso Paolo Cendon – autore insieme ad altri studiosi di una prima bozza di riforma che già nel 1987 promuoveva l’introduzione dell’amministrazione di sostegno come “modello generale per la soluzione dei problemi civilistico/patrimoniali della grande maggioranza delle persone disabili”<sup>33</sup>, e che al contempo riteneva che l’istituto dell’interdizione non dovesse essere “bandito dal codice civile, ma solamente ammorbidito in alcuni fra i dettagli più anacronistici della sua disciplina”<sup>34</sup> – qualche anno

<sup>22</sup> Perlingieri 1985: 50.

<sup>23</sup> Lisella 1989: 80.

<sup>24</sup> Cendon 1992: 896.

<sup>25</sup> Venchiarutti 1995: 57.

<sup>26</sup> Massidda 1999: 147.

<sup>27</sup> Ausili 1992: 52.

<sup>28</sup> “[...] i meccanismi automatici applicati dalla giustizia [...] non funzionano affatto là dove ci si trovi di fronte a situazioni e a soggetti che non sono stati presi in considerazione dalla regola. [...] la regola è appunto cieca nei confronti di coloro che ha deciso di non includere nella sua tutela [...]. Il massimo che si pensa di fare, in questi casi, è far sì che il diritto si accorga di coloro che non vede, e si decida finalmente a includere il debole [...]”. Greco 2023: 57.

<sup>29</sup> Per un quadro di riferimento generale, che fotografa la situazione dei vari ordinamenti europei alla data della riforma italiana, cfr. Cian 2004: 481-495. Sempre in un’ottica comparatistica, in particolare per un confronto più recente tra la legislazione italiana e spagnola in materia di tutela di persone incapaci, si veda Martínez 2020: 43-61, che ritiene che la riforma italiana sull’amministratore di sostegno abbia anticipato e persino ispirato riforme in altri Paesi.

<sup>30</sup> Da ultimo, Lisella 2024 è tornato sull’istituto, mettendone in evidenza la *ratio* e ripercorrendo le tappe che hanno portato all’emanazione della legge n. 6 del 2004.

<sup>31</sup> Basti pensare alla Germania che l’ha adottato nel 1990.

<sup>32</sup> Si segnala a tal proposito il contributo di Genova, 2020: 143-162, che mette in luce come, proprio a causa dell’estrema flessibilità dell’istituto, in determinati contesti geografici si registri un aumento delle disuguaglianze.

<sup>33</sup> Cendon 1992: 896.

<sup>34</sup> Ivi: 897.

più tardi ha maturato una opinione più radicale proponendone, senza riserve, l'abrogazione e promuovendo la conseguente ridefinizione di un "diritto dei soggetti deboli"<sup>35</sup>.

A fronte di questo dibattito, proveremo perciò in primo luogo a sondare se, quanto e in quale forma, questa riflessione sulla tutela dell'individuo e l'aspirazione ad un diritto 'più umano' siano figlie dei nostri tempi o se siano presenti anche tra gli studiosi attivi nella Francia del *code civil* e nei discorsi che hanno consegnato alla modernità l'antico istituto. In secondo luogo, tenteremo di mostrare come questo dibattito sia fecondo per ragionare sulla complessa genealogia del concetto di umanità.

### 3. Disposizioni più favorevoli all'umanità.

I lineamenti che il diritto romano dà all'interdizione passano attraverso i secoli e strutturano l'istituto nel corso della sua lunga storia. Nonostante la sua tendenziale fissità, anche questo strumento giuridico non si sottrae tuttavia al cambiamento. Ad una continuità terminologica si contrappone infatti una significativa discontinuità semantica: la locuzione giuridica 'interdizione' si presta a fungere da contenitore, riempito e svuotato di contenuti diversi in risposta ai vari contesti storici. Destinata a proteggere la persona e i beni dell'incapace, impedendogli di porre in essere atti giuridicamente rilevanti dal punto di vista economico o personale (ciò che oggi definiamo *capacità d'agire*<sup>36</sup>), al mutare delle istanze sociali è stata piegata a finalità molteplici attraverso modifiche sostanziali e procedurali.

Dai soggetti da interdire a quelli legittimati a presentare domanda, a far parte del consiglio di famiglia e a svolgere il ruolo di tutore o di curatore; dal procedimento ai mezzi di prova, agli effetti sugli atti compiuti dall'interdetto: ogni singolo aspetto della disciplina, nel tempo, è stato oggetto di riforme normative o di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali anche radicalmente distanti tra loro.

Simili mutamenti, come è facile attendersi, in controluce restituiscono le trasformazioni sociali, culturali, giuridiche e i loro tempi, brevi o lunghi. Basti qui un esempio relativo ai destinatari della misura. Dal periodo arcaico romano fino al XIV secolo le norme si riferiscono solo ai prodighi. Bisogna aspettare l'eclissi del medioevo perché siano presi in considerazione anche i soggetti che diventeranno tipicamente (ormai esclusivamente) i destinatari della misura nell'era moderna: gli infermi di mente. Civilisti e canonisti dell'età intermedia ragionano già sull'opportunità di interdire sordomuti, anziani e lebbrosi, ma è solo nei secoli successivi che si includono i portatori di malattie mentali, in concomitanza con l'avvio di un confronto – pur non sempre fecondo – con il sapere medico<sup>37</sup>.

Uno sguardo al grande laboratorio della modernità rappresentato dalle nuove leggi di cui si dota la Francia rivoluzionaria contribuisce a completare il quadro e a gettare una luce ulteriore sul nostro istituto nel suo rapporto con il tema dell' 'umanità' e la sua genealogia.

Sul finire del '700, le riforme del diritto privato in Francia sono tutte convogliate prima nei progetti e poi nei lavori preparatori del manifesto della nuova società borghese, che vedrà la luce nel 1804 e che diverrà noto come il codice napoleonico. Anche in questo caso, le trasformazioni sono evidenti e si riflettono in modo particolare sulla branca del diritto privato dedicata alle persone. In un clima che esalta l'individualismo proprietario e l'intraprendenza commerciale ma anche la prudenza del buon padre di famiglia, il dibattito riguarda anche il nostro istituto, che ancora una volta in età post-rivoluzionaria è divenuto oggetto di un nuovo e profondo ripensamento.

<sup>35</sup> Cendon, Rossi 2007: 503-510.

<sup>36</sup> Sul tema esiste un'ampia letteratura. Cfr. almeno Alpa 1993 e più di recente Rossi (cur.) 2018, che si concentra in particolare sulle norme poste a protezione della personalità, della dignità e dell'autodeterminazione degli incapaci.

<sup>37</sup> Per una breve indagine storica sui destinatari dell'interdizione si rinvia a Sciuto 2011: 19-45.

ALLA RICERCA DELL'UMANITÀ DEL DIRITTO CIVILE.

PRIME RIFLESSIONI SUL CASO DELLA FRANCIA TRA SETTE E OTTOCENTO.

Ripercorrere i discorsi dei giuristi dell'epoca su questo tema ci conduce al *code civil* e a uno dei più noti commenti che lo accompagna. L'8 aprile del 1803, dopo lunga gestazione, vede finalmente la luce la legge del 18 germinale anno XI, che confluirà nel codice napoleonico all'interno del libro I, titolo XI, dedicato appunto, oltre che alla maggiore età e al consulente giudiziario, all'interdizione. Il legislatore francese sceglie di destinare quest'ultima, con la conseguente nomina di un tutore, alle persone affette abitualmente da determinati tipi di infermità mentale, ovvero imbecillità, demenza e furore<sup>38</sup>, e di affidare invece un consulente giudiziario ai prodighi<sup>39</sup>.

Una fonte preziosa per lo studio di questi lavori è il commentario che raccoglie in 31 volumi i verbali del Consiglio di Stato, i dibattiti pronunziati nell'assemblea del Tribunato dinanzi al Corpo legislativo redatto dal barone di Boissy Jean-Guillaume Locré, *Législation civile, commerciale et criminelle de la France*, pubblicato a Parigi tra il 1826 e il 1832.

L'autore è Segretario generale del Consiglio di Stato, Avvocato della Corte reale di Parigi, ufficiale dell'ordine reale della legion d'onore, dunque un giurista attivo in ambito forense e pienamente consapevole delle logiche che lo animano. Di questa raccolta annotata dei lavori preparatori colpisce il commento sulla nuova disciplina dell'interdizione, che è accolta con particolare apprezzamento perché introduce disposizioni "plus favorables à l'humanité"<sup>40</sup>. A leggere le sue parole, a prima vista sembrerebbe che il giurista intenda che a una normativa considerata 'poco umana' ne sia subentrata un'altra che, integrata e riadattata, evidentemente lascia spazio a nuove istanze di 'umanità'.

È davvero interessante mettere in luce quale sia in effetti il bene giuridico tutelato da queste norme considerate più 'umane' in quel particolare contesto storico, giuridico e culturale. Del resto, è lo stesso Locré a dichiarare altrove di essere alla ricerca di "ce trait propre qui distingue l'homme dans la chaîne des êtres vivants"<sup>41</sup>, di quell'*humanité* "qui embrasse toute la nature, et protege tout ce qui respire"<sup>42</sup> e che al tempo stesso reclama una protezione speciale dalla società<sup>43</sup>, tanto più se si tratta di coloro che si trovano nella "triste condition" di aver perso "le sens et la raison"<sup>44</sup>. Cosa intenda il giurista ottocentesco con la locuzione "chances plus favorables à l'humanité" sarà spiegato da lui stesso nel testo in cui l'ha enunciata, ma per comprenderla a fondo è prima necessario inquadrare il quadro normativo di riferimento.

Com'è noto, la gestazione del *code civil* è stata complessa e, in un arco di tempo relativamente breve che dura dieci anni a partire dal 1793, si sono susseguiti disegni di legge di impianto radicalmente diverso<sup>45</sup>. Tra i primi progetti – presentati da uno dei principali protagonisti del diritto francese rivoluzionario e napoleonico, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, tra il '93 e il '96 con l'ambizione di rifondare l'ordine morale<sup>46</sup>– e l'ultimo di Jean-Ignace Jacqueminot del 1799, le differenze sono profonde<sup>47</sup>. La cosa non sorprende in un periodo ancora animato dagli slanci rivoluzionari. Negli stessi dibattiti sorti in seno ai lavori preparatori che hanno luogo in soli 5 mesi, emergono istanze talvolta confliggenti: i giuristi chiamati alla redazione del codice, riflettendo sulla *ratio* e le finalità delle norme sull'interdizione, sono alla continua ricerca di un compromesso. Il *code*

<sup>38</sup> Art. 489 *code civil* (1804): "Le majeur qui est dans un état habituel d'imbecillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides".

<sup>39</sup> Art. 513 *code civil* (1804): "Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge d'aliéner ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal".

<sup>40</sup> Locré 1836: 477.

<sup>41</sup> Ivi: 427.

<sup>42</sup> Ivi: 135.

<sup>43</sup> "L'humanité réclamait [...] un appui spécial de la société". Ivi: 427.

<sup>44</sup> Ivi: 470.

<sup>45</sup> Le radicali differenze contenutistiche ma anche strutturali dei progetti del *code civil* testimoniano i profondi mutamenti che in quegli anni informano l'ordinamento giuridico francese. Ulteriore testimonianza del contesto giuridico, politico e culturale francese negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione è il progetto Target, rinvenuto negli Archivi nazionali di Parigi e pubblicato in Solimano 1998.

<sup>46</sup> Fenet 1968 [1827]: 99.

<sup>47</sup> Koselleck 1972 [1959]: 69 ss.

*civil* rappresenterà infine la sintesi di una elaborazione dottrinale che esprime una reazione misurata e realistica ai bisogni radicali dell'epoca<sup>48</sup>.

I lavori sono invero pervasi dal proposito di affermare la centralità della tutela e la cura del singolo, e dal dichiarato intento di superare, in questo delicato bilanciamento di interessi, un'impostazione che per secoli aveva fatto prevalere gli interessi familiari e sociali su quello individuale. L'idea di fondo enunciata dai redattori del *code civil* è in effetti di porre al centro della disciplina il soggetto malato di mente e di tutelarlo. Com'è tuttavia noto, anche altre istanze ora reclamano in modo pressante una maggiore salvaguardia, pur svelando contraddizioni a volte insanabili: oltre in generale alla libertà, già definita a questo proposito da Cambacères “le premier des biens, la plus douce des jouissances”<sup>49</sup>, a venire richiamati sono l'ordine sociale come corollario di armonia e stabilità, in apparente antitesi con “l'affirmation de la liberté individuelle”<sup>50</sup>; il diritto di proprietà, appena liberato dalle “ultime reliquie – ancora ingombranti e più pesanti di quanto si possa credere – del sistema feudale”<sup>51</sup>; l'autonomia individuale propria di chi valorizza tale diritto, svolgendo attività imprenditoriali in modo efficiente e dinamico e, pur incline ai rischi, è “attento a incrementare valori e patrimoni”<sup>52</sup>; l'uguaglianza tra i soggetti di diritto<sup>53</sup>, ora fragilmente unificati “mediante l'invenzione di un termine medio, l'individuo”<sup>54</sup>.

Sono urgenze, interessi, valori, tra i quali scorgiamo riflesse le logiche di cui è intriso il codice, che in fondo compendia quella che Paolo Cappellini ha definito la “nuova ‘religione civile’ del *citoyen*”<sup>55</sup>.

Ognuna delle personalità che partecipa all'edificazione di quest'opera monumentale non manca di dare un apporto originale ed esperto a un dibattito complesso e spesso vivace. Il risultato finale è una normativa che entra a far parte del codice civile napoleonico sostanzialmente modificata e animata da un intento ben diverso rispetto a quello emerso in principio e fondato sulla tutela della persona.

I termini del dibattito sembrerebbero gli stessi oggi come allora, poiché sono incentrati sulla criticità dell'istituto sotto il profilo della ‘poca umanità’. A una prima analisi, come abbiamo notato, sembrerebbe che le nuove disposizioni ‘più favorevoli all'umanità’ menzionate da Locré implicino per definizione la protezione del soggetto debole perché infermo di mente. In effetti, a dare uno sguardo al diritto contemporaneo, si notano subito due ricorrenze: oltre al vivo interesse suscitato nei discorsi dei giuristi ora come allora nei confronti dell'istituto, persiste il riferimento al tema dell'‘umanità’. Ritenere però che tale reiterazione rappresenti per se stessa una continuità semantica sarebbe tuttavia errato, perché implicherebbe l'utilizzo di una “prospettiva deformata del campo storico, in cui gli oggetti e le questioni sono ritagliati a partire dal modo di vedere e concepire il diritto odierno”<sup>56</sup>. In realtà non è quasi mai possibile – e non lo è sicuramente nel caso qui preso in esame – utilizzare temi, categorie, problematiche del presente per imporli al passato. Solo un'analisi storica orientata a mettere in luce il carattere relazionale e contestuale del diritto, infatti, può mostrare come la continuità individuata sia solo apparente.

Un attento esame del contesto consente di comprendere che nel caso considerato il malato di mente non è posto al centro del discorso come potremmo aspettarci, ma sullo sfondo, in secondo piano: non un individuo degno di attenzioni e cura, ma più probabilmente causa di intralcio alla realizzazione e alla tutela degli interessi di altri soggetti. Le parole attraverso le quali il Segretario generale del

<sup>48</sup> Il *code civil* è stato definito infatti per molti versi sicuramente “révolutionnaire”, ma al contempo “extrêmement réactionnaire”. Leclair 2002: 7.

<sup>49</sup> Fenet 1968 [1827]: 153.

<sup>50</sup> Arnaud 1973: 43. Sulle retoriche ricorrenti negli studi sui lavori preparatori al codice, relativi all'uomo come padrone del suo destino, autonomo soggetto di diritto dalla volontà assolutamente affidabile, v. Martin 2021: 1-9.

<sup>51</sup> Grossi 1992: 402.

<sup>52</sup> Caroni 1998: 73.

<sup>53</sup> Si rimanda a Halpérin 2024: 517-531.

<sup>54</sup> Cappellini 2003: 38.

<sup>55</sup> Cappellini 2002: 113.

<sup>56</sup> Hespanha 2003: 17.

ALLA RICERCA DELL'UMANITÀ DEL DIRITTO CIVILE.

PRIME RIFLESSIONI SUL CASO DELLA FRANCIA TRA SETTE E OTTOCENTO.

Consiglio di Stato svela il significato della 'sua' *humanité* non potrebbero essere più eloquenti. Il suo elogio è infatti rivolto all'ampliamento del ruolo dei familiari dell'interdicendo nell'attivare il relativo procedimento, a fronte di una riduzione dell'intervento del pubblico ministero, il cui "zèle indiscret" non mancherebbe di turbare una commovente e delicata armonia, con conseguenze infauste e dannose. Riservare invece in modo quasi esclusivo – con la sola eccezione dei casi più gravi ed eclatanti – l'iniziativa dell'interdizione alle famiglie mira proprio ad evitare gli "inconvenienti" cui queste sarebbero esposte: "jalouses de cacher avec soin des infirmités de ce genre", ne temono l'inevitabile pubblicità che finirebbe con l'alimentare il chiacchiericcio "inutile" e maligno dei conoscenti. Le nuove norme codicistiche rispettano invece il "mystère" entro il quale i parenti decidono spesso di avvolgere sia il proprio congiunto che la stessa malattia, "la nature du mal". Poco importa quali siano le motivazioni di tale scelta – "soit intérêt, soit amour-propre, bienséance ou affection"<sup>57</sup> – perché in definitiva ciò che conta è che non sia affidata ad un estraneo, ma rimanga appannaggio dell'antico corpo intermedio.

Al centro di questa *humanité*, dunque, è chiaramente l'onore e l'interesse della famiglia e non la cura del malato di mente, "l'homme en démence". È significativo che questi venga menzionato solo per precisare che perderebbe molto per i dispiaceri e le amarezze causati ai suoi parenti da un processo avventato e inopportuno e dall'"éclat scandaleux" che ne deriverebbe<sup>58</sup>.

È insomma più importante evitare scandali e umiliazioni alla famiglia che curare e proteggere il malato: l'*umanità* che evoca il barone Locré, riprendendo i pensieri espressi nel corso dei lavori preparatori dai redattori del *code civil*, è molto lontana dall'accezione a noi più prossima, perché è richiamata a tutela degli interessi familiari e lascia ai margini il malato di mente.

Ma se spostiamo la nostra attenzione ai primi commenti e corsi di *code civile* tenuti nelle università francesi dai primi esegeti francesi negli anni successivi<sup>59</sup>, emerge presto una sensibilità diversa, che pare allontanarsi gradualmente dall'impostazione appena considerata.

Già un anno dopo la promulgazione del codice, Jacques de Maleville, che è stato parte della commissione incaricata di redigere il *code civile* in qualità di segretario, nella sua *Analyse raisonnée* pone l'accento sulla protezione dell'incapace, spiegando che il fondamento delle norme sulla tutela – riferite al minore come anche a imbecilli, dementi, furiosi – sia rappresentato da un vero e proprio dovere che sussiste in capo alla società di "protégér les citoyens contre eux-mêmes"<sup>60</sup>.

Seguendo questa scia, il decano della facoltà di Rennes Charles-Bonaventure-Marie Toullier focalizza l'attenzione proprio sul malato di mente: per interdirlo, precisa, bisogna usare la massima accortezza, poiché non si tratta solo di privarlo della facoltà di disporre dei propri beni, ma di limitarlo nell'esercizio dei diritti civili, e persino della libertà delle proprie azioni. Il nostro giurista va anche oltre l'elencazione degli attributi comuni a tutti i soggetti di diritto e giunge a preoccuparsi dei sentimenti che sono prerogativa dell'essere umano, ciò che oggi definiamo stati emotivi, che inevitabilmente investirebbero l'interdetto: l'umiliazione, il dispiacere estremo e, cosa ancora peggiore, il danno alla reputazione. Che l'epicentro sia qui traslato rispetto alle norme più *umane* elogiate da Locré è rappresentato in modo esplicito. L'interdizione non solo deve essere pronunciata in caso di evidente necessità ma, specifica il docente di diritto civile, "seulement lorsque l'intérêt de celui qui on la provoque l'exige". E, quasi a voler fugare ogni dubbio su quale sia il soggetto da proteggere nel caso in cui sussista una pluralità di interessi confliggenti, aggiunge senza esitazioni, riferendosi all'infermo di mente, che "c'est son intérêt plutôt que celui de sa famille que l'on considère"<sup>61</sup>.

<sup>57</sup> Locré 1836: 477.

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> Su questi giuristi, ai quali la storiografia per anni ha attribuito l'etichetta riduttiva di Scuola dell'esegesi, si rimanda almeno a Ferrante 2002 e, più di recente, Halpérin 2017: 263-277.

<sup>60</sup> Maleville 1807 [1805]: 502.

<sup>61</sup> Toullier 1811: 524.



Ma la sensibilità non è ancora del tutto cambiata, se ancora nel 1825 il professore della facoltà di diritto parigina Alexandre Duranton afferma che la natura ha separato l'infermo di mente dagli altri uomini "sous le rapport de l'intelligence" e torna a porre al vertice degli interessi da tutelare il patrimonio che il padre 'eonomo' e saggio ha racimolato per la sua progenie<sup>62</sup>.

L'argomento dell'*umanità* tornerà a essere utilizzato qualche anno più tardi da Charles Demolombe, il quale, riferendosi alle modifiche apportate dalla *loi sur les aliénés* del 30 giugno 1838, vi individua due ordini di disposizioni, aventi ciascuna un proprio distinto carattere. Le prime garantiscono "les grands intérêts de la société, de l'humanité, de la liberté individuelle"; le seconde invece provvedono alla cura degli "intérêts privés de l'aliéné, au soin de sa personne et à l'administration de ses biens"<sup>63</sup>.

Anche se sono trascorsi poco più di tre decenni dall'emanazione del *code civil*, il contesto è ora mutato in modo significativo, sia sul piano medico che su quello giuridico. In un clima di crescente fiducia nelle capacità dei medici alienisti, che continuano a sottolineare l'importanza di allontanare il malato di mente dalla famiglia – causa o quantomeno occasione delle manifestazioni patologiche più gravi – il legislatore francese è infatti intervenuto nel 1838 con la citata legge, che incide a fondo anche sulla disciplina dell'interdizione<sup>64</sup>. Quest'ultima, da presupposto indispensabile dell'internamento, ne diventa così una fase successiva e non più necessaria: qualora ne ricorrano i presupposti, il pubblico ministero può ora disporre il ricovero del folle presso un *hospice*, anche nel caso in cui non sia stato interdetto. La prospettiva è capovolta rispetto alle previsioni codicistiche oggetto di commento e di plauso da parte di Locrè: non è più la famiglia che, per il tramite del procedimento di interdizione da essa stessa attivato, di fatto decide se è possibile internare o meno il proprio congiunto, e in definitiva se farlo curare. Adesso l'internamento e la cura degli alienati sono appannaggio esclusivo dello Stato.

Non stupisce quindi che, quando Francois Laurent nei suoi *Principes du droit civil* menziona l'"esprit de charité et d'humanité"<sup>65</sup>, lo fa proprio con riferimento alla creazione degli ospizi appositamente destinati agli alienati e attribuisce al lemma *humanité* un significato profondamente diverso. In questa nuova cornice, il giurista belga non può che guardare con favore alla riforma del 1838 che, fuori dall'impianto del codice e a breve distanza dallo stesso, ha reso "presque inutile" l'interdizione<sup>66</sup>, ridisegnando le dinamiche delle relazioni tra individuo, famiglia e società. Adesso è a quest'ultima che viene affidata la gestione del malato di mente per il tramite dello Stato perché, animata da uno spirito umanitario e caritatevole, si fa portatrice di interessi degni di maggior tutela. Chi sono in definitiva i destinatari ultimi di questa tutela? Per Laurent la nuova legge ha a cuore proprio i "malheureux", gli sfortunati, le cui facoltà mentali sono alterate, perché è la loro libertà che qui viene in considerazione. La nuova legge infatti 'consegna' l'individuo allo Stato per sottrarlo al controllo della famiglia, e alle cattive passioni che talvolta le animano.

#### 4. Medici e alienisti.

Il quadro si arricchisce se si volge l'attenzione a un altro sapere che nella stessa epoca si fa carico del malato di mente e lo colloca al centro delle proprie riflessioni.

<sup>62</sup> Duranton 1825: 665.

<sup>63</sup> Demolombe 1854 [1845]: 421.

<sup>64</sup> Una acuta analisi dei riflessi della *loi sur les aliénés* sulla disciplina dell'interdizione si legge in Foucault 2004 [2003]: 93-117.

<sup>65</sup> Laurent 1871: 479: "La création d'hospices spécialement destinés aux aliénés est un bienfait immense, nous le constatons avec bonheur, parce qu'il témoigne pour l'esprit de charité et d'humanité de la société moderne".

<sup>66</sup> "En France, une loi du 30 juin 1838 a autorisé la collocation des aliénés dans une maison de santé, sans que l'on livre à la publicité une maladie que les familles tiennent à cacher. En Belgique, il y a une loi analogue du 18 juin 1850. Ces lois ont presque rendu l'interdiction inutile". Ivi: 286.

ALLA RICERCA DELL'UMANITÀ DEL DIRITTO CIVILE.

PRIME RIFLESSIONI SUL CASO DELLA FRANCIA TRA SETTE E OTTOCENTO.

I giuristi, infatti, non sono i soli padroni della scena. L'interlocuzione con i medici è comunque serrata anche su categorie tipicamente giuridiche, quali la capacità e la conseguente libertà di disporre delle proprie sostanze. Il dialogo ne modella via via le rispettive limitazioni – ampliandone o restringendone la portata – in funzione di ciò che in una data circostanza è considerato meritevole di tutela. Un dato è certo: le scelte non sono mai pacifiche né unanimemente condivise e stimolano lunghi ragionamenti, valutazioni, reciproci scambi e arricchimenti ma anche opposizioni irriducibili.

Proprio il periodo a cavaliere tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento rappresenta un momento di importanza cruciale per la storia della medicina: la nascente scienza psichiatrica acquisisce autonomia e consapevolezza, ritagliandosi uno spazio sempre più autonomo e definito tra le discipline scientifiche. In questo processo di crescita e affermazione, cambia anche la visione del malato di mente: non un soggetto da emarginare e isolare, ma da curare. Inoltre, il sapere medico si apre a nuovi orizzonti di conoscenza, sperimenta nuove prospettive di cura, acquista fiducia nella possibilità di guarigione e prende avvio un costante confronto e un dialogo tra medico e folle<sup>67</sup>.

In questi anni, si guarda come modello al metodo del celebre alienista Philippe Pinel<sup>68</sup>, il padre della psichiatria moderna, colui che nel 1793 presso l'asilo di Bicêtre e due anni più tardi in quello di Salpêtrière 'libera i pazzi dalle catene', rendendo loro dignità e impedendo i trattamenti crudeli e inefficaci. Pur avendo notato, nel corso del suo servizio, che nell'*hospice* da lui diretto gli alienati sono trattati secondo i principi "de la plus pure philanthropie"<sup>69</sup>, egli continua a rimarcare la necessità che la sorveglianza dei malati sia affidata "aux hommes les plus éclairés et les plus philanthropes"<sup>70</sup>.

È degno di nota ai nostri fini che quello che si sta affermando è un campo del sapere che incide sulla stessa definizione di 'uomo', poiché si occupa della mancanza o della perdita di ciò che fin dall'antichità è rientrato nella categoria di 'umano', ossia la ragione, l'intelletto, le facoltà superiori dell'anima. Interessante come lo psichiatra francese, nell'esaminare l'opera del medico scozzese Alexander Crichton<sup>71</sup>, fermi la sua attenzione sui principi costitutivi propri dell'essere umano, che non può essere ricondotto a un insieme di fenomeni animali, "sans aucune idee de moralité ou d'immoralité"<sup>72</sup>.

Pinel non è il solo pioniere di questa nuova branca della conoscenza: la schiera degli scienziati che possono fregiarsi della qualifica di 'alienisti' si infittisce rapidamente e contribuisce al consolidamento e alla diffusione non solo delle pratiche ma anche delle elaborazioni teoriche pinelliane in tutta Europa<sup>73</sup>. Da George Cabanis, autore di celebri trattati sulla storia, l'insegnamento e la filosofia della medicina<sup>74</sup>; a Jean-Étienne Dominique Esquirol, allievo di Pinel e grande rinnovatore della psichiatria nel XIX secolo, alla costante ricerca – come il suo maestro – di metodi di cura volti a restituire 'umanità' al malato di mente. In Italia, Vincenzo Chiarugi si propone con i suoi studi di "strappare tante vittime" alle "umane miserie", convinto che "l'umanità soccorsa" dall'arte medica "si troverebbe in circostanze assai più vantaggiose"<sup>75</sup>. In Inghilterra, il filantropo

<sup>67</sup> Missa 2006; Henckes, Majerus 2022; Le Bras 2024.

<sup>68</sup> Celebri e diffuse sono le sue opere che diventeranno la base degli studi successivi sulle malattie mentali: *Nosographie philosophique ou la méthode de l'analyse appliquée à la médecine*, pubblicata in tre volumi a Parigi nell'anno VI del calendario rivoluzionario (1797) e il noto *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou la manie*, la cui prima edizione risale all'anno IX (1801).

<sup>69</sup> Pinel 1801: 66.

<sup>70</sup> Ivi: 256.

<sup>71</sup> Ci si riferisce a Crichton 1798.

<sup>72</sup> Pinel 1801: XXII.

<sup>73</sup> Le opere di Pinel, in particolar modo i suoi studi sulla melanconia, ebbero una diffusione anche al di fuori dell'ambiente specialistico dei medici, come dimostra l'attenzione riservatagli anche dai filosofi Hegel e Schopenhauer. Cfr. Sulpizio 2019: 99-118.

<sup>74</sup> Cabanis 1798; Id. 1796-1802; Id. 1804.

<sup>75</sup> Chiarugi 1793-1794: 158.

William Tuke, pioniere dell'uso del *moral treatment*, promuove un nuovo metodo *umano* nel trattamento della malattia mentale<sup>76</sup>.

Sarebbe tuttavia ingenuo pensare che il passaggio tra l'etica e la medicina, tra il trattamento brutale e la concezione umanitaria del malato sia avvenuto in maniera repentina. La prima fase di questo percorso, infatti, può essere intesa più “come un desiderio di introdurre la follia nelle dolci costrizioni della natura”, che non “come la scoperta dell'umanità dei folli da parte della filantropia”<sup>77</sup>. Solo più avanti, tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, si porranno le condizioni perché nasca “quella curiosità – poi pietà, infine umanesimo e sollecitudine sociale – che renderà possibili Pinel e Tuke”<sup>78</sup>.

Seguendo le orme del suo maestro, Esquirol condanna i metodi terapeutici disumani adottati al suo tempo per la cura dei malati di mente e si spinge oltre, dedicando le sue ricerche e consulenze, rese anche gratuitamente tra Francia e Italia, alla ricerca di rimedi “pour rendre l'homme à lui-même”. Egli ritiene che la follia lo privi di tutte le sue prerogative più nobili, essenza dell'essere umano. Descrive così il folle: “descendu du haut rang qui le place à la tête de la création, dépouillé de ses privilèges, privé de son plus noble caractère, réduit à la condition des plus stupides et des plus viles créatures”. Si trova in una condizione persino peggiore rispetto agli animali, poiché “il ne pense pas; non-seulement il n'a pas d'idées, ni de passions; il n'a même pas les déterminations de l'instinct”<sup>79</sup>.

La crescente fiducia nella possibilità di guarigione dei malati attraverso metodi più *umani* si traduce nella sperimentazione di rimedi innovativi, che si aggiungono e gradualmente si sostituiscono a quelli tradizionalmente impartiti nel corso del XVIII secolo. Un esempio è quello proposto da Joseph-Louis Roger, medico all'università di Montpellier, convinto sostenitore della possibilità – “fondé sur l'observation ou l'expérience, et confirmé par le raisonnement” – di guarire i malati con la musica, efficace perché coinvolge l'essere umano nella sua interezza, dal corpo all'anima<sup>80</sup>. O ancora, le prassi adottate nell'*asylum* di York dall'inglese William Tuke, che non solo come Pinel rimuove le catene ai pazienti, ma li colloca in un ambiente gradevole, li nutre con buon cibo, consentono loro di vivere all'interno di una comunità e di tenersi occupati con le comuni attività quotidiane a fini terapeutici.

Nonostante la diversità degli approcci, un dato comune emerge però nel pensiero degli psichiatri del tempo: la possibilità di guarigione degli alienati si ritiene condizionata all'internamento presso un ospedale psichiatrico, non solo per le cure che vi vengono prestate, ma innanzi tutto perché attraverso l'internamento il malato di mente è allontanato dalla famiglia, considerata spesso *causa* o quantomeno *occasione* della malattia.

Anche gli alienisti, così come i giuristi, guardano con favore alle riforme apportate dalla legge del 1838, pur rilevandone i limiti. Presto a essere messa in discussione sarà l'utilità degli ospedali psichiatrici, la cui stessa esistenza, come affermerà di qui a pochi anni con parole forti il giurista francese Eugène Garsonnet, appare quasi un “attentat permanent à la raison et à l'humanité”<sup>81</sup>. È Michel Foucault a rendere una vivida rappresentazione di questo ulteriore cambiamento: “man mano che si procede nel secolo”, nota il filosofo francese, “le proteste contro l'internamento si fanno sempre più vive: la follia diventa allora sempre più l'ossessione degli internati, l'immagine stessa della loro umiliazione, della loro ragione sconfitta e ridotta al silenzio”<sup>82</sup>.

Il tema dell'*umanità* acquista così una sfumatura nuova, perché permette di guardare a una relazione che cambia anche in chiave sincronica. Nel *discorso medico* emerge infatti un'attenzione alla cura e alla dignità del malato e il gesto liberatorio di Pinel ha in questo senso un alto valore simbolico nel restituire decoro e umanità ai ‘folli’ prima incatenati. Nel *discorso giuridico* invece il

<sup>76</sup> Si rimanda alla biografia di Kibria, Metcalfe 2014: 384–388.

<sup>77</sup> Foucault 2004 [1961]: 280.

<sup>78</sup> Ivi: 333.

<sup>79</sup> Esquirol 1838: 5 e 4.

<sup>80</sup> Roger 1803: VII.

<sup>81</sup> Garsonnet 1869.

<sup>82</sup> Foucault 2004 [1961]: 335.

bene che si protegge non è primariamente il soggetto fragile, ma rimane ancora a lungo legato all'onore e al patrimonio della famiglia. In altre parole, mentre nella medicina tardo settecentesca si afferma gradualmente una prospettiva individualistica, di cura della persona, nel diritto invece la celebrazione di una legge più umana sembra ancora prevalentemente legata al mondo premoderno, dove ad essere tutelato è il corpo intermedio e non il singolo. Nella ricerca di un punto d'incontro tra le istanze del soggetto fragile e tutele di ordine privatistico, i tempi non sono ancora maturi per un diritto che si mette al servizio delle esigenze di assistenza e recupero dei soggetti deboli e svantaggiati.

## BIBLIOGRAFIA

- Alpa G. 1993, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari: Laterza.
- Arnaud A.-J. 1973, *Essai d'analyse structurale du code civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise*, Paris: Librairie Générale de droit et de jurisprudence.
- Audegean P. 2021, "Utilitarismo e umanitarismo di Cesare Beccaria", in G. Cospito e E. Mazza (cur.) 2021, *Nell'officina dei Lumi. Studi in onore di Gianni Francioni*, Pavia e Como: Ibis: 163-178.
- Ausili G. 1992, "Incapacità naturale e tutela degli interdetti", *Dir. Fam. Pers.*, 21(1): 52-56.
- Balzac H. de 1997 [1836], *L'interdizione*, Faenza: Mobydick.
- Beccaria C. 1809 [1764], *Dei delitti e delle pene*, Venezia, Gaetano Martini.
- Cabanis P.-J.G. 1796-1802, *Rapports du physique et du moral de l'homme*, Paris: Crepelet.
- Cabanis P.-J.G. 1798, *Du degré de certitude de la médecine*, Paris: Didot.
- Cabanis P.-J.G. 1804, *Coup d'oeil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine*, Paris: Crepelet.
- Cappellini P. (cur.) 2003, *Storia del diritto moderno. Tre saggi*, Milano: Giuffrè.
- Cappellini P. 2002, "Codici", in M. Fioravanti (cur.) 2002, *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari: Laterza: 102-127.
- Caroni P. 1998, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano: Giuffrè.
- Cauchy E. 1866, *Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime*, Paris: Guillaumin, Amyot.
- Cendon P. 1992, "Infermi di mente e altri 'disabili' in una proposta di riforma del codice civile. Relazione introduttiva e bozza di riforma", *Dir. Fam. Pers.*, 21(3): 893-936.
- Cendon P., Rossi R. 2007, "L'amministrazione di sostegno va rafforzata, l'interdizione abrogata", *Politica del diritto*, 3: 503-510.
- Chiarugi V. 1793-1794, *Della pazzia in genere, e in specie. Trattato medico-analitico*, vol. III, Firenze: L. Carlieri.
- Chiodi G. 2021, "Balzac e i paradossi del diritto privato ottocentesco", *Lawart* 2. Available at: [https://www.lawart.it/Article/Archive/index\\_html?ida=42&idn=2&idi=-1&idu=-1](https://www.lawart.it/Article/Archive/index_html?ida=42&idn=2&idi=-1&idu=-1) (accessed: December 10, 2024).
- Cian G. 2004, "L'amministrazione di sostegno nel quadro delle esperienze giuridiche europee", *Riv. Dir. Civ.*, 50(4): 481-495.
- Code Napoléon* 1804.
- Colao F. 2019, "Il diritto per i minori, i diritti dei minori. Itinerari nell'Italia del Novecento", *Italian Review of Legal History*, (5): 318-383. Available at: <https://doi.org/10.13130/2464-8914/12652> (accessed: December 10, 2024).
- Crichton A. 1798, *An inquiry into the nature and origin of mental derangement. Comprehending a concise system of the physiology and pathology of the human mind. And a history of the passions and their effects*, voll. I-II, London: T. Cadell, Junior, W. Davies.

Del Bagno I. 2021, *Da incapaci a disabili. Minorati sensoriali e cultura dei diritti*, Torino: Giappichelli.

Demolombe C. 1854 [1845], *Cours de code civil*, édition augmentée de la législation et de la jurisprudence belges et d'une table chronologique des arrêts des cours belges et étrangères, t. IV, Bruxelles: J. Stienon, Imprimeur-Éditeur.

Duranton A. 1825, *Cours de droit français suivant le Code civil*, t. III, Paris: Nève.

Esquirol J.-E. D. 1838, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal*, t. I, Paris, J. B. Baillière.

Fenet P.-A. 1968 [1827], *Recueil complet des travaux préparatoires du code civil*, t., I, Osnabrück: Otto Zeller.

Ferrante R. 2002, *Dans l'ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano: Giuffrè.

Filangieri G. 1783 [1780], *La scienza della legislazione*, t. I, Firenze: Benucci.

Foucault M. 2004 [1961], *Storia della follia nell'età classica*, Milano: BUR.

Foucault M. 2004 [2003], *Il potere psichiatrico. Corso al collège de France (1973-1974)*, Milano: Feltrinelli.

Fugazza E. 2014, "Ercole Vidari internazionalista. Dal magistero pavese alla collaborazione con l'Institut de droit international", *Historia et ius*, 5, paper 8: 1-31. Available at: [https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/fugazza\\_5.pdf](https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/fugazza_5.pdf) (accessed: November 7, 2024).

Garlati L. 2017, "Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove", *Diritto Penale Contemporaneo*, 4: 13-27. Available at: [https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC\\_Riv\\_Trim\\_4\\_17\\_Garlati.pdf](https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_17_Garlati.pdf) (accessed: October 10, 2024).

Garlati L. 2024, "Le relazioni familiari nell'esperienza giuridica italiana tra Otto e Novecento. Storia di disuguaglianze e asimmetrie tra diritti riconosciuti e negati", in G. La Rocca, E. Bilotti, V. Piccinini (cur.) 2024, *Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte*, Torino: Giappichelli: 3-21.

Garsonnet E. 1869, *La Loi des aliénés, nécessité d'une réforme*, Paris: Ernest Thorin.

Genova A. 2020, "Responsabilità delegata: l'amministratore di sostegno tra mutamento giuridico e flessibilità del diritto", *Sociologia del Diritto*, 2: 143-162.

Graziosi M. 2002, "Fragilitas sexus: alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne", in N. M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (cur.) 2002, *Corpi e storia: donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Roma: Viella: 19-38.

Greco T. 2023, *Curare il mondo con Simone Weil*, Roma-Bari: Laterza.

Grossi P. 1992, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano: Giuffrè.

Guizzi G. 2020, *Il 'caso Balzac'. Storie di diritto e letteratura*, Bologna: Il Mulino.

Halpérin J. L. 2017, "Exégésis (escuela)", *Revista de Derecho*, 48: 263-277. Available at: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85152301011> (accessed: December 6, 2024).

Halpérin J.-L. 2024, "A French Perspective about the Limits of Equality in 19th-20th Centuries Law", in P. Collin, A. Casagrande (cur.) 2024, *Law and Diversity: European and Latin American Experiences from a Legal Historical Perspective*, vol. 1, *Fundamental Questions*, Frankfurt am Main: Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory: 517-531.

Henckes N. et Majerus B. 2022, *Maladies mentales et sociétés XIXe-XXIe siècle*, Paris: La Découverte.

Hespanha A.M. 2003 [1997], *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna: Il Mulino.

Kibria A.A., Metcalfe N.H. 2014, "A biography of William Tuke (1732-1822): Founder of the modern mental asylum", *Journal of Medical Biography*, 24 (3): 384-388.

Koselleck R. 1972 [1959], *Critica illuministica e crisi della società borghese*, Bologna: Il Mulino.

Koskenniemi M. 2005, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870-1960*, Cambridge: Cambridge University Press.

ALLA RICERCA DELL'UMANITÀ DEL DIRITTO CIVILE.

PRIME RIFLESSIONI SUL CASO DELLA FRANCIA TRA SETTE E OTTOCENTO.

- Laurent F. 1855, *Histoire du droit des gens et des relations internationales. Études sur l'histoire de l'humanité*, t. IV, *Le Christianisme*, Gand, Paris, Bonn: Hoste, Durand, Marcus.
- Laurent F. 1871, *Principes du droit civil français*, t. V, Paris-Bruxelles: Durand-Bruylant.
- Le Bras A. 2024, *Aliénés. Une histoire sociale de la folie au XIXe siècle*, Paris: CNRS Éditions.
- Leclair J. 2002, "Le code civil des Français de 1804: une transaction entre révolution et réaction", *Themis*, 36(1): 1-82. Available at: <https://hdl.handle.net/1866/1429> (accessed: October 15, 2024).
- Lisella G. 1989, "Infermità fisica o mentale e codice civile. Note su una proposta di riforma", *Rass. Dir. Civ.*, 53: 738-790.
- Lisella G. 2024, *L'amministrazione di sostegno. Itinerario di una esperienza di studio*, Pisa: Pacini Giuridica.
- Lochré J.-G. 1836, *Législation civile, commerciale et criminelle de la France*, t. III, Bruxelles: Tarlier.
- Maleville J. De 1807 [1805], *Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat*, t. I, Paris: Garnery Laporte.
- Martin X. 2005, "Misogynie des rédacteurs de code civil: une tentative d'explication", *Droits* 41(1): 69-90.
- Martin X. 2015, "Le Code Napoléon: questions sur la genèse d'un mythe", *Clio Themis*, 9: 1-9. Available at: <https://doi.org/10.35562/cliiothemis.1523> (accessed: October 21, 2024).
- Martínez J. 2020, "La protección de las personas con discapacidad en el derecho italiano: interdizione, inhabilitazione y amministrazione di sostegno", *Revista Española de Discapacidad*, 8(1): 43-61.
- Massidda G. 1999, "Interdizione ed inhabilitazione per infermità di mente: da istituti di protezione a 'trappole giuridiche' per l'handicappato psichico", *Riv. it. med. leg.*, 1999: 147-172.
- Missa J-N. 2006, *Naissance de la psychiatrie biologique. Histoire des traitements des maladies mentales au XXe siècle*, Paris: Puf.
- Mosconi N. 2011, "Aux sources du sexisme contemporain: Cabanis et la faiblesse des femmes", *Le Télémaque*, 39(1): 115-130. Available at: <https://doi.org/10.3917/tele.039.0115> (accessed: December 10, 2024).
- Nuzzo L. 2009, "Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internazionale e il controllo delle differenze", *Quaderni Fiorentini* 38(2): 1311-1381.
- Nuzzo L. e Vec M. 2012, "The Birth of International Law as a Legal Discipline in the 19th Century", in L. Nuzzo e M. Vec (cur.) 2012, *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, Frankfurt am Main; Klostermann: IX-XVI.
- Pace Gravina G. 2000, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino: Giappichelli.
- Pace Gravina G. 2021, "La maledizione del giurista", *Lawart*, 2. Available at: [https://www.lawart.it/Article/Archive/index\\_html?ida=41&idn=2&idi=-1&idu=-1](https://www.lawart.it/Article/Archive/index_html?ida=41&idn=2&idi=-1&idu=-1) (accessed: December 10, 2024).
- Pagano F.M. 1787, *Considerazioni sul processo criminale*, Napoli: Stamperia Raimondiana.
- Perlingieri P. 1985, "Gli istituti di protezione e promozione dell'"infermo di mente". A proposito dell'andicappato psichico permanente", *Rass. Dir. Civ.*, 6(46): 46-62.
- Pinel Ph. 1797, *Nosographie philosophique ou la méthode de l'analyse appliquée à la médecine*, tt. I-III, Paris: J. A. Brosson.
- Pinel Ph. 1801, *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou la manie*, Paris: Richard.
- Roger J.-L. 1803, *Traité des effets de la musique sur le corps humain*, Paris: Chez Brunot.
- Rossi F. (cur.) 2018, *Capacità e incapacità*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Schmalz T. 1821 [1817], *Del diritto delle genti europee*, t. I, Pavia: Comini.
- Sciuto G. 2011, *L'interdizione giudiziale e le logiche del code civil. «I buoni costumi, lo spirito pubblico, la forza dell'anima»*, Acireale-Roma: Bonanno.

Solimano S. 1998, *Verso il code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano: Giuffrè.

Storti C. 2020, *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo*, Milano: Giappichelli.

Sulpizio F. 2019, “La crisi della malinconia. Philosophie e medicina in Philippe Pinel”, *Consecutio Rerum. Rivista critica della Postmodernità*, 4(7): 99-118.

Toullier C.-B.-M. 1811, *Le droit civil français, suivant l'ordre du Code Napoléon*, t. II, Rennes: J. M. Vatar.

Vachon S. 1993, “Construire, dit-il”, in H. de Balzac, *Oeuvres complètes. Le «Moment» de la Comédie Humaine*, Parigi: PUV: 49-58.

Vencharutti A. 1995, *La protezione civilistica dell'incapace*, Milano: Giuffrè.

Voltaire 1778, *Prix de la justice et de l'humanité*, A Ferney. Available at: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5705868k/f2.item> (accessed: October 15, 2024).